CITTA' DI SPINEA

Area Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 16.05.2017

Sommario

ART. 1 – Obiettivi e finalità....3
ART. 2 - Applicazione....3
ART.3 – Costituzione, quantificazione e accantonamento....3
ART. 4 - Ripartizione del fondo....4
ART. 5 - Conferimento incarichi e individuazione del personale....4
ART. 6 - Ripartizione dell'incentivo....5
ART. 7 - Termini per le prestazioni....6
ART. 8 - Riduzione delle risorse finanziarie – Penali....6
ART. 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo....7
ART. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte....7
ART. 11 - Incremento della quota del fondo....7
ART. 12 - Percentuale del fondo per l'innovazione....7
ART. 13 - Disposizioni transitorie....8

ART. 1 – Obiettivi e finalità

1. Con il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* - di seguito denominato "Codice", si stabiliscono i criteri per la distribuzione degli **incentivi** per funzioni tecniche effettuate dal personale del Comune di Spinea.

2. Le funzioni individuate a norma del Codice sono esclusivamente attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

ART. 2 - Applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è appositamente costituito da parte dell'Amministrazione ed è determinato in percentuale a valere sullo stanziamento per la realizzazione di opere o lavori, servizi, forniture, e graduato secondo quanto specificato dai successivi articoli

2. Il fondo è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori[1].

3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto mediante l'approvazione di progetti esecutivi posti a base di gara riguardanti opere o lavori, servizi, forniture.

ART.3 – Costituzione, quantificazione e accantonamento

1.Il **"Fondo incentivante destinato alle funzioni tecniche"** di cui all'art.1, è costituito da risorse finanziare in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A..

2.La percentuale effettiva è stabilita nella seguente modalità:

a) importo a base di gara fino ad € 500.000: incentivo è attribuito in una percentuale variabile sino al 2%;

b) importo a base di gara compreso tra € 500.001 ed euro 1.000.000: incentivo attribuito in una percentuale variabile sino al 1,8%;

c) Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000: incentivo attribuito in una percentuale variabile sino al 1,6%;

d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000: incentivo attribuito in una percentuale variabile sino al 1,4%;

e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001: incentivo attribuito in una percentuale variabile sino al 1,2%.

3.Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sotto progetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva complessiva del fondo sarà compresa nella misura massima del 2%.

4.L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

5.Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

ART. 4 - Ripartizione del fondo

L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento, suddividendolo tra il responsabile unico del procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori,. Gli importi, come previsto al comma 3 dell’art. 113, sono comprensivi anche dell’Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell’Amministrazione Comunale.

Il restante 20% viene destinato all’apposito fondo destinato all’acquisto di beni, strumenti tecnologici, strumenti BIM ed al miglioramento delle banche dati, così come previsto dall’art. 12 del presente Regolamento.

ART. 5 - Conferimento incarichi e individuazione del personale

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento dalla Stazione Appaltante viene affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell’opera.

Se si ricorre a sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, per ciascuno dei detti acquisti, la Stazione Appaltante nomina un responsabile del procedimento che, in ordine al singolo acquisto, assume specificamente, ruolo e funzioni di cui all’art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Settore preposto, garantendo, laddove possibile, opportuna rotazione e tenendo conto di professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e di responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. Per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, l'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

i) l’importo complessivo dell’opera o di un lavoro, servizio, fornitura;

ii) i nominativi degli incaricati per le seguenti attività:

a) programmazione della spesa per investimenti, b) responsabile unico del procedimento, c) verifica preventiva dei progetti, d) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, e) direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione, f) collaudo tecnico amministrativo, certificazione di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità, g) collaudatore statico ove necessario;

iii) nominativi del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

5. Nell’attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti

potranno essere attribuite più mansioni compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro dipendenti tecnici e amministrativi anche, eventualmente, di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;

b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;

d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo, certificazione di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità;**

g) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudatore statico ove necessario**;

h) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 6 - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	5	55	Art. 31	RUP	10	100
				Collaboratore tecnico	0	90
				Collaboratore amministrativo	0	30
Programmazione della spesa per investimenti	10	40	Art. 21	Collaboratore tecnico	10	100
				Collaboratore amministrativo	0	90
Verifica preventiva del progetto	0	15	Art. 26 c. 6 lett. c) e d)	Collaboratore tecnico	10	100
				Collaboratore amministrativo	0	90
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	1	15	Art. 72	Responsabile CUC	10	100
				Collaboratore tecnico	0	90
				Collaboratore amministrativo	0	90
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto	10	60	Art. 101	Direttore lavori / esecuzione	20	80
				Direttore operativo	0	30
				Ispettore di cantiere	0	20
				Coordinatore sicurezza	0	30
				Collaboratore amministrativo	0	10
Collaudo tecnico amministrativo ovvero	1	10	Art. 102	Collaudatore tec.- amminist.	40	100
				Collaudatore statico	0	100

di verifica di conformità				Collaboratore tecnico	0	60
				Collaboratore amministrativo	0	10

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ART. 7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 8 - Riduzione delle risorse finanziarie – Penali

1. Ai sensi del terzo periodo del Comma 3 dell'art. 113 del Codice, il responsabile, previo contraddittorio con le parti interessate, verificherà le effettive problematiche riscontrate in sede di esecuzione e corrisponderà l'effettiva quantificazione degli incentivi. Tali incentivi potranno essere ridotti in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività effettuate.

2. Per le attività previste dall'articolo 2, qualora si verificassero incrementi dei tempi, per motivazioni effettivamente imputabili all'operato del personale preposto, come riscontrato dal responsabile, si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Per le attività previste dall'articolo 2, qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per motivazioni effettivamente imputabili all'operato del personale preposto, come riscontrato dal responsabile, si applicano le seguenti penali:

a) incremento costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Per le attività previste dall'articolo 2, qualora si verificassero incrementi di tempi e di costi rispetto al quadro economico, per motivazioni effettivamente imputabili all'operato del personale preposto, come riscontrato dal responsabile, si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi

conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

ART. 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile indicato, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. Come previsto al quarto periodo del comma 3 art. 113, l'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

• nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

• nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

• nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

• la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

• la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

ART. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, come previsto all'art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice

ART. 11 - Incremento della quota del fondo

1. A norma del sesto periodo art. 113 comma 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.

2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali come previsto al settimo periodo del Codice art. 113, comma 3.

ART. 12 - Percentuale del fondo per l'innovazione

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della

legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori, come previsto al comma 4 dell'art. 113 del Codice.

ART. 13 - Disposizioni transitorie

1. Il Responsabile di Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Responsabile di Settore dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.